

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**  
**DI**  
**SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.P.A.**  
**IN**  
**ASTM S.P.A.**  
**(AI SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE)**

13 giugno 2019

**ASTM S.p.A.**  
Sede legale in Torino, corso Regina Margherita n. 165  
Capitale sociale Euro 49.499.300,00 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino  
Codice fiscale e partita IVA 00488270018

**Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.**  
Sede legale in Torino, via Bonzanigo n. 22  
Capitale sociale Euro 113.771.078,00 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino  
Codice fiscale e partita IVA 08381620015

I Consigli di Amministrazione di ASTM S.p.A. ("ASTM" o la "Società Incorporante") e di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. ("SIAS" o la "Società Incorporanda" e, congiuntamente ad ASTM, le "Società Partecipanti alla Fusione" o le "Società") hanno redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di SIAS in ASTM (la "Fusione").

#### PREMESSA

- A. ASTM è una *holding* quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è attiva, sia direttamente sia per il tramite di società partecipate, nei settori della costruzione e gestione di autostrade in concessione, dell'ingegneria e della costruzione di grandi opere infrastrutturali e della tecnologia applicata ai trasporti.
- B. SIAS è una *holding* quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è attiva, per il tramite delle proprie partecipate, nei settori della gestione di autostrade in concessione e della tecnologia applicata alla mobilità nei trasporti.
- C. La Fusione si inserisce nell'ambito di un progetto di razionalizzazione del gruppo facente capo a Nuova Argo Finanziaria S.p.A. ("Nuova Argo") e di cui ASTM e SIAS fanno parte (il "Gruppo"), al fine di semplificare la struttura partecipativa del Gruppo. In particolare, la Fusione è finalizzata a realizzare i seguenti principali obiettivi, nell'interesse di entrambe le Società: (i) dare vita ad un'unica *holding* industriale quotata che agendo come "*one company*" sia in grado di esprimere specifiche competenze nei settori delle concessioni autostradali, delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'innovazione tecnologica; (ii) accorciare la catena di controllo rispetto alle società operative, in linea con le prassi nazionale e internazionale per una semplificazione della struttura societaria del Gruppo, con ricadute positive per quanto concerne l'accesso a *cash flows* e di conseguenza al mercato dei capitali; (iii) creare una nuova realtà industriale che possa crescere in modo efficiente e competitivo sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, anche con ricorso al mercato mediante operazioni di rafforzamento del capitale alla luce del nuovo piano strategico che verrà presentato al Consiglio di Amministrazione successivamente alla Fusione; (iv) favorire la creazione di un emittente quotato che per dimensione e liquidità possa ambire a proporsi tra le società di primaria importanza del mercato borsistico italiano; e (v) razionalizzare la struttura societaria con conseguente riduzione dei costi di *holding* ed ulteriore rafforzamento delle sinergie industriali e miglioramento dei risultati operativi.
- D. In virtù della struttura dell'operazione e dei soggetti coinvolti, la Fusione è qualificabile come una "operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, e del relativo "Allegato 3".
- E. In data odierna i Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS, previo parere favorevole rilasciato dai rispettivi Comitati competenti in materia di operazioni con parti correlate, hanno approvato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il presente Progetto di Fusione e hanno altresì deliberato di sottoporre alle rispettive assemblee straordinarie l'approvazione del Progetto di Fusione, con la precisazione che gli avvisi di convocazione di entrambe le assemblee prevedono espressamente che i Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS, a seconda del caso (i) revocheranno la convocazione delle rispettive assemblee con riferimento al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione e delibere ad esso connesse ovvero (ii) convocheranno le rispettive assemblee per deliberare in merito alla revoca della delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e delibere ad esso connesse in caso di avveramento (ovvero, ove consentito,

mancata rinuncia) anche di una delle condizioni risolutive di cui al seguente Paragrafo 9 oppure di mancato avveramento (ovvero, ove consentito, mancata rinuncia) anche di una sola delle condizioni sospensive di cui al seguente Paragrafo 9.

- F. Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di ASTM ha approvato la decisione di promuovere una offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'“OPA”) ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”), avente ad oggetto n. 11.377.108 azioni SIAS, pari al 5,00% del capitale sociale della Società Incorporanda. Il perfezionamento dell'OPA sarà subordinato, tra l'altro, alla condizione, rinunciabile da parte dell'offerente, che ASTM venga a detenere direttamente, per effetto dell'OPA o di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'OPA nel rispetto della normativa applicabile, una partecipazione complessiva di almeno 151.755.294 azioni SIAS, rappresentative del 66,693% del capitale sociale di SIAS (la “Partecipazione”). Si precisa che, al solo scopo di assicurare il raggiungimento della Partecipazione da parte di ASTM, Aurelia S.r.l. avrà la facoltà di apportare all'OPA e/o cedere ad ASTM al di fuori dell'OPA un massimo di n. 4.277.108 azioni SIAS, pari all'1,880% del capitale sociale di SIAS, ad un prezzo unitario pari al corrispettivo offerto da ASTM nell'ambito dell'OPA.
- G. Come sopra indicato, a seguito dell'approvazione del Progetto di Fusione, ASTM e SIAS hanno sottoscritto un accordo quadro volto a disciplinare le attività propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione della predetta operazione di razionalizzazione, nonché la relativa tempistica, la gestione interinale delle Società e le condizioni e modalità di esecuzione dell'operazione (l'“Accordo Quadro”).

## 1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### 1.1 Società Incorporante

ASTM S.p.A., con sede legale in Torino, corso Regina Margherita n. 165, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA 00488270018, capitale sociale, alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, pari a Euro 49.499.300,00 i.v., suddiviso in n. 98.998.600 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. ASTM è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nuova Argo.

Sulla base delle ultime comunicazioni delle partecipazioni significative effettuate ai sensi della normativa applicabile, il capitale sociale di ASTM risulta suddiviso come di seguito illustrato:

- (i) n. 58.179.722 azioni, rappresentanti il 58,768% del capitale sociale di ASTM, sono detenute direttamente e indirettamente da Nuova Argo;
- (ii) n. 7.631.328 azioni, rappresentanti il 7,709% del capitale sociale di ASTM, sono detenute direttamente da ASTM e n. 21.500 azioni, rappresentanti lo 0,022% del capitale sociale di ASTM, sono detenute dalla società a controllo congiunto Ativa S.p.A. Complessivamente, pertanto, ASTM è titolare, direttamente e indirettamente, di n. 7.652.828 azioni proprie, rappresentanti complessivamente il 7,730% del capitale sociale della Società.

Le azioni di ASTM sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

## 1.2 Società Incorporanda

Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A., con sede legale in Torino, via Bonzanigo n. 22, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA 08381620015, capitale sociale, alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, pari a Euro 113.771.078,00, suddiviso in n. 227.542.156 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. SIAS è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nuova Argo.

Sulla base delle ultime comunicazioni delle partecipazioni significative effettuate ai sensi della normativa applicabile, il capitale sociale di SIAS risulta suddiviso come di seguito illustrato:

- (i) n. 140.378.186 azioni, rappresentanti il 61,693% del capitale sociale di SIAS, sono detenute direttamente da ASTM e n. 3.908.016, rappresentanti l'1,717% del capitale sociale di SIAS, sono detenute indirettamente da ASTM per il tramite della società interamente controllata SINA S.p.A.;
- (ii) n. 15.571.998 azioni, rappresentanti il 6,844% del capitale sociale di SIAS, sono detenute direttamente da Aurelia S.r.l.
- (iii) n. 1.506.477 azioni, rappresentanti lo 0,662% del capitale sociale di SIAS, sono detenute direttamente da Nuova Argo.

SIAS non è titolare di azioni proprie.

Le azioni di SIAS sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

## 2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per effetto della Fusione, a partire dalla data di efficacia della stessa, lo statuto della Società Incorporante subirà, tra l'altro, le seguenti modifiche:

- (i) modifica dell'art. 3 dello statuto («Oggetto»), al fine di modificare l'oggetto sociale di ASTM inserendovi l'oggetto sociale della Società Incorporanda;
- (ii) modifica dell'art. 5 dello statuto («Misura del Capitale») per riflettere l'aumento del capitale sociale di ASTM a servizio del Rapporto di Cambio (come *infra* definito), di cui al successivo Paragrafo 4;
- (iii) modifica dell'art. 16 dello statuto («Consiglio di Amministrazione») al fine di: (aa) assicurare che il Consiglio di Amministrazione sia costituito per almeno un terzo da amministratori del genere meno rappresentato e, in tal modo, superare la transitorietà delle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità tra i generi, e (bb) prevedere che la perdita in corso di mandato dei requisiti di indipendenza non comporti la decadenza del consigliere indipendente interessato, purché tali requisiti permangano in capo al numero minimo di consiglieri previsto dalla vigente normativa;
- (iv) modifica dell'art. 19 dello statuto («Riunioni del Consiglio») per consentire che, anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputi regolarmente costituito qualora siano presenti all'adunanza tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi;
- (v) modifica dell'art. 27 dello statuto («Nomine») al fine di assicurare nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato e, in tal modo,

superare la transitorietà delle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità tra i generi; e

- (vi) inserimento di una clausola transitoria in forza della quale la Fusione determinerà la scadenza anticipata del Consiglio di Amministrazione di ASTM in carica alla data di efficacia della Fusione, consentendo così alla nuova compagine azionaria di esprimersi sulla composizione dell'organo amministrativo della società risultante dalla Fusione. La cessazione degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito dall'Assemblea degli azionisti, che si esprimerà secondo il meccanismo del voto di lista e nel rispetto del principio della necessaria rappresentatività delle minoranze.

Il testo dello statuto sociale della Società Incorporante, che entrerà in vigore dalla data di efficacia della Fusione, è accluso al presente Progetto di Fusione *sub. Allegato A*. Si precisa tuttavia che l'indicazione definitiva del capitale sociale contenuto nell'Articolo 5 dello statuto sociale di ASTM sarà precisato nel suo definitivo ammontare nell'atto di Fusione, una volta definito l'ammontare esatto dell'Aumento di Capitale.

### 3. RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio è stato determinato dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione nella misura di n. 0,55 (zero virgola cinquantacinque) azioni ASTM, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione SIAS del valore nominale di Euro 0,50 (il "Rapporto di Cambio").

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma secondo, del Codice Civile, (i) quanto alla Società Incorporante: il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dall'assemblea degli azionisti di ASTM in data 16 maggio 2019, e (ii) quanto alla Società Incorporanda: il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dall'assemblea degli azionisti di SIAS in data 15 maggio 2019. Detti documenti sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione delle Società si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità.

Si precisa che, a seguito della approvazione del presente Progetto di Fusione, le Società Partecipanti alla Fusione presenteranno congiuntamente al Tribunale di Torino l'istanza per la nomina dell'esperto comune che sarà incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile.

### 4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione verrà attuata mediante: (i) l'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie SIAS che saranno nella titolarità di ASTM alla data di efficacia della Fusione e (ii) l'annullamento delle azioni ordinarie SIAS che saranno nella titolarità di soci di SIAS diversi da ASTM alla data di efficacia della Fusione e la contestuale assegnazione a questi ultimi, sulla base del Rapporto di Cambio, di massime n. 47.940.183 (quarantasette milioni novecento quaranta mila centoottantatre) azioni ordinarie ASTM in concambio.

A servizio dell'assegnazione delle azioni ordinarie ASTM in concambio, la Società Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 23.970.091,50 (ventitré milioni novecentosettanta mila novantuno /50), mediante emissione di massime n. 47.940.183 (quarantasette milioni novecento quaranta mila centoottantatre) nuove azioni ordinarie ASTM, prive di indicazione del valore nominale. Tale ammontare

massimo dell'aumento di capitale è stato determinato assumendo che, alla data di efficacia della Fusione, ASTM non abbia acquistato, nel contesto dell'OPA e/o al di fuori della stessa, alcuna azione SIAS (e, pertanto, la condizione di cui al paragrafo 9(iv) sia stata rinunciata) e che ASTM detenga in SIAS la medesima partecipazione detenuta alla data del presente documento.

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie ASTM già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le azioni ordinarie ASTM di nuova emissione a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli azionisti di SIAS diversi da ASTM, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite di intermediari autorizzati, senza alcun onere, spesa o commissione a carico degli azionisti di SIAS.

#### **5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI ASTM ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI**

Le azioni ordinarie ASTM assegnate in concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, agli altri possessori di azioni ordinarie di ASTM in circolazione alla data dell'assegnazione.

#### **6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

Subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al successivo Paragrafo 9, la Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Torino prescritte dall'art. 2504-*bis* del Codice Civile, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, comma 1, del Codice Civile.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

#### **7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli di capitale diversi dalle azioni. Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

#### 8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

#### 9. CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato al mancato avveramento (ovvero, ove consentito, alla rinuncia) delle seguenti condizioni risolutive:

- (i) l'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del Codice Civile rilasci parere negativo circa la congruità del Rapporto di Cambio; o
- (ii) il Progetto di Fusione non sia approvato anche da una soltanto delle assemblee di ASTM e SIAS entro il 28 febbraio 2020; o
- (iii) l'esborso complessivo a cui sarebbe tenuta ASTM a fronte dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso (come *infra* definito) sia superiore a Euro 50 milioni; o
- (iv) ASTM non venga a detenere, per effetto dell'OPA o di acquisti effettuati al di fuori dell'OPA nel rispetto della normativa applicabile, la Partecipazione entro il giorno antecedente alla data di stipula dell'atto di Fusione; o
- (v) una delle Società Partecipanti alla Fusione receda dall'Accordo Quadro per il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Rilevante (come *infra* definito); o
- (vi) la stipula dell'atto di fusione non avvenga entro il 31 maggio 2020.

È, inoltre, previsto che la stipula dell'atto di Fusione sia sospensivamente condizionata all'avveramento (ovvero, ove consentito, alla rinuncia), entro il 31 maggio 2020, delle seguenti condizioni:

- (a) ove richiesto ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, il rilascio del giudizio di equivalenza o di analogo provvedimento da parte della CONSOB con riferimento al documento informativo relativo alla Fusione di cui all'art. 1, comma 5, lett. f), del Regolamento (UE) 2017/1129;
- (b) il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ASTM emesse a servizio della Fusione;
- (c) il rilascio del consenso alla Fusione da parte delle controparti di alcuni contratti relativi a finanziamenti bancari e derivati di copertura, di cui sono parti le Società Partecipanti alla Fusione;

Si precisa che (x) le condizioni di cui al presente Paragrafo 9, punti (iv), (vi) e (c) possono essere rinunciate da ASTM e SIAS solo previo consenso scritto di entrambe le Società e (y) la condizione di cui al presente Paragrafo 9, punto (iii) può essere rinunciata da ASTM. L'eventuale proposta di rinunciare alla condizione di cui al precedente Paragrafo 9.(iii) e/o alla condizione di cui al precedente Paragrafo 9. (iv) sarà preventivamente comunicata a Nuova Argo affinché quest'ultima assuma ogni deliberazione in merito al proprio supporto all'Operazione.

Si precisa che ai sensi dell'Accordo Quadro, ASTM e SIAS hanno diritto a recedere da tale accordo qualora, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e il perfezionamento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, si verifichi, con riferimento ad ASTM e/o a SIAS, un qualsiasi fatto, evento o circostanza al di fuori della sfera di controllo di entrambe le Società, che incida negativamente in modo significativo e imprevedibile alla data di sottoscrizione

dell'Accordo Quadro, sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società e sia tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio (l'“Evento Pregiudizievole Rilevante”).

Per completezza, si evidenzia che, al solo scopo di assicurare il raggiungimento della Partecipazione da parte di ASTM, Aurelia S.r.l. avrà la facoltà di apportare all'OPA e/o cedere ad ASTM al di fuori dell'OPA un massimo di n. 4.277.108 azioni SIAS, pari all'1,880% del capitale sociale di SIAS, ad un prezzo unitario pari al corrispettivo offerto da ASTM nell'ambito dell'OPA.

In caso di avveramento (ovvero, ove consentito, mancata rinuncia) anche di una sola delle predette condizioni risolutive oppure di mancato avveramento (ovvero, ove consentito, mancata rinuncia) anche di una sola delle predette condizioni sospensive, i Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS, a seconda del caso (i) revocheranno la convocazione delle rispettive assemblee con riferimento al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione e delibere ad esso connesse ovvero (ii) convocheranno le rispettive assemblee per deliberare in merito alla revoca della delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e delibere ad esso connesse.

#### 10. RECESSO

Ai titolari di azioni ordinarie ASTM che non abbiano concorso all'approvazione del Progetto di Fusione e, quindi, alla modifica dell'oggetto sociale di ASTM, spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile, per il mutamento della clausola dell'oggetto sociale di ASTM (il “Diritto di Recesso”).

Gli azionisti legittimati potranno esercitare il Diritto di Recesso entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera che lo legittima a fronte del pagamento del valore di liquidazione pari a Euro 21,76 per azione ASTM, come determinato dal Consiglio di Amministrazione di ASTM tenutosi in data odierna, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e della società di revisione, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter del Codice Civile, ovvero sia facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria della Società Incorporante chiamata ad approvare il Progetto di Fusione.

L'efficacia del Diritto di Recesso è subordinata al perfezionamento della Fusione nonché alla circostanza che l'esborso complessivo a cui sarebbe tenuta ASTM a fronte dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso non sia superiore a Euro 50 milioni.

L'eventuale approvazione della delibera di Fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di diritto di recesso in favore degli azionisti di SIAS, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2437 del Codice Civile o da altre disposizioni di legge.

Le comunicazioni e le eventuali ulteriori informazioni agli azionisti saranno effettuate e rese note ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

\*\*\* \*\*

La documentazione richiesta dall'art. 2501-septies del Codice Civile sarà depositata nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili.

Sono fatte salve integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione, quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle competenti autorità di vigilanza o dalle autorità pubbliche o dalle società

di gestione dei mercati regolamentati interessate, ovvero in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese o, infine, dipendenti dal perfezionamento della Fusione, così come strutturata nel presente Progetto di Fusione.

\*\*\* \*\*

Torino,

13 giugno 2019

**ASTM S.p.A.**


Presidente del Consiglio di Amministrazione



Gian Maria Gros-Pietro

**Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.**

Presidente del Consiglio di Amministrazione



Paolo Pierantoni

\*\*\* \*\*

Allegato "A": Statuto di ASTM *post* Fusione.

## STATUTO

### Titolo I

#### COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

##### Art. 1 - Denominazione.

È costituita una società per azioni denominata "ASTM S.p.A."

##### Art. 2 - Sede.

La società ha sede legale in Torino.

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di trasferire l'indirizzo della sede legale della società purché nell'ambito territoriale del medesimo comune.

##### Art. 3 - Oggetto.

La società ha il seguente oggetto sociale:

- l'assunzione di partecipazioni in società di capitale;
- l'attività finanziaria in genere, con l'esclusione del leasing mobiliare ed immobiliare, del factoring, dell'intermediazione in cambi, dei servizi di incasso, pagamento, trasferimento di fondi anche mediante emissione di carte di credito, dell'erogazione di credito al consumo anche nei confronti dei Soci;
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, nell'interesse di società o enti cui partecipi;
- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili.

Potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a materie regolate dalle leggi speciali che disciplinano:

- la raccolta del risparmio presso terzi (D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385);
- l'attività delle assicurazioni e riassicurazioni (D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449);
- l'attività delle società fiduciarie e di revisione (Legge 23 novembre 1939 n. 1966);

- le attività relative ai fondi comuni di investimento (art. 12 legge 23 marzo 1983 n. 77);
- le attività per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in un albo professionale (Legge 23 novembre 1939 n. 1815);
- le attività delle S.I.M. (Legge 2 gennaio 1991 n. 1).

La società non potrà svolgere attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico.

#### **Art. 4 - Durata.**

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

### **Titolo II**

#### **CAPITALE SOCIALE**

##### **AZIONI - OBBLIGAZIONI**

#### **Art. 5 - Misura del capitale.**

Il capitale sociale è di Euro [\*] ([\*]) suddiviso in [\*] ([\*]) azioni prive di valore nominale.

#### **Art. 6 - Azioni.**

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalla legge; diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'Azionista.

#### **Art. 7 - Riduzione del capitale.**

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

#### **Art. 8 - Obbligazioni.**

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

### **Titolo III**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 9 - Assemblea.**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.

#### **Art. 10 - Intervento in Assemblea.**

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali sia pervenuta alla società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

#### **Art. 11 - Convocazione.**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale, o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

#### **Art. 12 - Avviso di convocazione.**

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché tutte le altre informazioni richieste dalla vigente normativa.

Esso deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge.

#### **Art. 13 - Rappresentanza in Assemblea.**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, ai sensi della vigente normativa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

La notifica elettronica della delega deve essere effettuata mediante utilizzo di apposita

sezione del sito Internet della Società ovvero di apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La Società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.

#### **Art. 14 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.**

L'Assemblea si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, con le maggioranze previste dalla vigente normativa.

Le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere effettuate secondo quanto previsto, rispettivamente, all'art. 16 e all'art. 27 del presente statuto.

#### **Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente designa, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra i soggetti partecipanti aventi diritto di voto o i loro rappresentanti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

### **Titolo IV**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.**

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da

sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonché iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile. Ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare nella composizione del Consiglio la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi) con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Premesso che ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle

liste stesse, all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito del procedimento di cui ai precedenti commi la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito.

Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le

maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dallo statuto sociale e/o dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore, nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dallo statuto sociale e/o dalla disciplina di volta in volta vigente.

La perdita in corso di mandato dei requisiti di indipendenza non comporta la decadenza dalla carica di consigliere del soggetto interessato se rimane in carica all'interno del Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragione del loro ufficio.

#### **Art. 17 - Cariche sociali.**

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti oltreché uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.

#### **Art. 18 - Segretario del Consiglio.**

Il Consiglio designa un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

In caso di suo impedimento od assenza le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.

#### **Art. 19 - Riunioni del Consiglio.**

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società si reputa regolarmente costituito se siano presenti all'adunanza tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun Amministratore può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità

dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.

#### **Art. 21 - Poteri del Consiglio.**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale;

- ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

- ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato controllo e rischi, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno

trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

#### **Art. 22 - Comitato Esecutivo.**

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei componenti e delegando ad esso le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso; può eventualmente investire i singoli componenti così nominati di particolari incarichi stabilendo anche all'occorrenza, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura delle indennità da conteggiarsi nelle spese generali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni e le modalità della votazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 20.

#### **Art. 23 – Direttori Generali.**

Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

#### **Art. 24 - Rappresentanza sociale.**

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltretutto, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 25 - Autorizzazioni speciali.**

I legali rappresentanti statuari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme.

## **Titolo V**

### **SINDACI**

#### **Art. 26 - Composizione del Collegio Sindacale.**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

#### **Art. 27 - Nomine.**

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci Effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci Supplenti in modo da assicurare nella composizione del Collegio la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi).

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i

revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i Sindaci Effettivi, il rispetto di quanto previsto dallo statuto e/o dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei Sindaci Effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei Sindaci Effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei Sindaci Supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e/o dalla vigente normativa in materia di equilibrio dei generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo da rispettare quanto previsto dallo statuto e/o dalla vigente normativa in materia di equilibrio dei generi per la composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto di quanto precede in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto dello statuto e/o della vigente normativa.

Per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso, alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma ed il rispetto di quanto previsto dallo statuto e/o dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. Il Collegio può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

## Titolo VI

## **BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI**

### **Art. 28 - Esercizi sociali.**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale a norma di legge.

### **Art. 29 - Ripartizione degli utili.**

Dagli utili che risultano dal bilancio approvato dall'Assemblea si preleva il 5% fino a costituire il fondo di riserva legale prescritto dalla legge.

La somma rimanente verrà utilizzata per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà di determinare.

### **Art. 30 - Acconti sul dividendo.**

Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

### **Art. 31 - Pagamento dei dividendi.**

I dividendi sono pagabili presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata ai sensi della vigente normativa.

I dividendi non ritirati entro 5 anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a vantaggio della Società.

## **Titolo VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32 - Competenza territoriale.**

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

#### **Art. 33 - Domicilio degli Azionisti.**

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal Libro dei Soci.

#### **Art. 34 - Liquidazione.**

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti

dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea, che ne determina poteri e compensi.

**Art. 35 - Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.

**Art. 36 - Clausola transitoria.**

Con l'entrata in vigore del presente statuto, gli Amministratori in carica a tale data scadono dal mandato e convocano senza indugio l'Assemblea degli Azionisti per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. La cessazione degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito dall'Assemblea degli Azionisti, con le modalità di cui al presente statuto.

ASTM S.p.A.


Presidente del Consiglio di Amministrazione



Gian Maria Gros-Pietro

Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione



Paolo Pierantoni